

difeso da:

difeso da:

difeso da:

proposto dai ricorrenti:

- sul ricorso n. 972/2018 depositato il 08/08/2018  
- avverso SIL.RIF.RIMB. REGISTRO 2010  
contro:  
AG. ENTRATE

SENTENZA

ha emesso la seguente



- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

MACCA **BENEDETTO** Presidente e Relatore

ANDREOZZI **GIOVANBATTISTA** Giudice

BONAMARTINI **CESARE** Giudice

riunita con l'intervento dei Signori:

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI BRESCIA  
SEZIONE 4

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



SEZIONE  
N° 4

REG.GENERALE  
N° 972/2018

UDIENZA DEL

13/02/2019 ore 09:30

N° 297/2019

PRONUNCIATA IL:

13.02.2019

DEPOSITATA IN

SEGRETARIA IL

08.05.2019

Il Segretario

*Luca Merca*

**L. SEGRETARIO**

Coll. Tributario

(Rivincitore Prando)

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO  
MOTIVI DELLA DECISIONE**

letto il ricorso proposto dalla società

spa avverso il silenzio-rifiuto dell'Agenzia

delle Entrate in ordine all'istanza di

rimborsio prot. n. 74367/2014 del 6/6/2014, con la

quale la società medesima chiedeva la restituzione

dell'importo di € (oltre interessi), quale

maggiore imposta di registro versata in relazione

all'atto di cessione di ramo d'azienda stipulato

l'1/12/2010 e registrato all'Agenzia delle Entrate

UT di Brescia 2 al n.

lette le controdeduzioni svolte ritualmente dall'Uf-

ficio con cui la Amministrazione resistente non con-

testava an e quantum del rimborsio richiesto, ma op-

poneva, secondo lo schema del c.d. fermo amministra-

tivo di cui all'art. 69 r.d. 18 novembre 1923 n.

2440, la sospensione del pagamento della somma in

oggetto, per la presenza di altri e più impegnativi

"carichi fiscali pendenti" della società contri-

bunte;

rilevato, come si è prima accennato, che il ricorso

si fondava sulla pretesa restituzione della maggiore

imposta di registro versata in sede di registrazione

da parte della ricorrente dell'atto di cessione di

ramo d'azienda dell'1/12/2010, per il quale era sta-

bitto il corrispettivo provvisorio pari ad €

ai sensi dell'art. 35 DPR 131/1986 e

il cui disposto, là ove la norma prevede che "Se il

corrispettivo deve essere determinato posteriormente

alla stipulazione di un contratto, l'imposta è ap-

plicata in base al valore dichiarato dalla parte che

richiede la registrazione, salvo conguaglio o

rimborso dopo la determinazione definitiva del cor-  
rispettivo...";  
che, infatti, il 24/7/2012, in sede di registra-  
zione, si accertava il definitivo corrispettivo di  
cessione nella somma di € ..... inferiore  
a quella inizialmente stabilita in via provvisoria,  
di talché, derivando, per effetto del minor imponi-  
bile, un'imposta di registro inferiore rispetto a  
quella già versata se ne chiedeva il rimborso;

che, tuttavia, la Amministrazione resistente, nelle  
proprie controdeduzioni, senza contestare an e quan-  
tum della pretesa attrice, opponeva alla ricorrente  
il c.d. fermo amministrativo ai sensi e per gli ef-  
fetti del disposto dell'art. 69 R.D. 18 novembre  
1923 n. 2440 e, pertanto, la sospensione del paga-  
mento attesa la contemporanea pendenza di altri e  
magiori carichi fiscali pendenti della contribuente  
e cioè:

a) giudizio pendente innanzi alla Corte di Cassazione  
(nrg. n. 14154/2017), avente ad oggetto l'avviso di  
accertamento n. T9H03A200381/2015, valore di lite €  
546/1992;

b) giudizio pendente innanzi alla Commissione Tribu-  
taria Regionale della Lombardia (rga n. 1146/2018),  
avente ad oggetto l'avviso di accertamento n.  
T9H03A202041/2016 per l'anno di imposta 2012, valore  
di lite € ..... ai sensi dell'art. 12 comma 5 d.  
lgs. 546/1992;

che, alla udienza di discussione, parte resistente  
ribadiva la propria adesione all'an e al quantum  
della pretesa attrice, domandando la cessazione della  
materia del contendere con compensazione delle spese  
del grado, mentre, la ricorrente chiedeva la condanna

11

della resistente medesima alle spese di lite sulla scorta del principio della soccombenza virtuale; che, se pure deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, peraltro con condanna della resistente a versare, con gli accessori di legge, quanto originariamente richiesto, appare fondata la richiesta di condanna alle spese per soccombenza virtuale;

che, invero, in primo luogo, la norma invocata dalla Amministrazione non è appropriata, atteso che la stessa non si applica al caso di specie, dato che, come è noto, in materia tributaria ora vige l'art. 23 del D.Lgs n. 472/1997 che ha carattere di norma speciale rispetto all'art. 69 comma 6° del R.D. n. 2440/1923, di talché, nella materia, questo (art. 69) è sostituito da quello (art. 23 dlgs 472/1997);

che, oltretutto, in forza del Dlgs 158/2015, la disciplina dell'art. 23 è stata estesa anche alle maggiori imposte accertate, di talché la specialità della norma rispetto a quella dell'art. 69, appare ulteriormente confermata;

che, in secondo luogo, occorre verificare se, come nella presente fattispecie, sia consentito alla Amministrazione, all'interno di un ricorso avverso il silenzio-rifiuto su istanza di rimborso di imposta, opporre in via di eccezione riconvenzionale la facoltà di sospensione a lei riconosciuta dall'art. 23 del D.Lgs. n. 472 del 1997 (e non come si è visto sopra l'art. 69, comma 6° del R.D. n. 2440/1923) senza l'obbligo della preventiva emanazione di un formale provvedimento di sospensione;

che, all'evidenza, tale facoltà non è consentita;

che, invero, la norma citata così recita:

"1. Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido, vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo (1).

2. In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, che devono essere notificati all'autore della violazione e ai soggetti obbligati in solido, sono impugnabili avanti alla commissione tributaria, che può disporre la sospensione ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (2);

che, a tal proposito, è opportuno richiamare Cassazione civile sez. trib. - 11/11/2011, n. 23601 secondo cui "In materia tributaria, la causa di sospensione del pagamento di un rimborso (cd. fermo amministrativo), prevista a favore dell'Amministrazione finanziaria dall'art. 23 d.lg. 18 dicembre 1997 n. 472 - che contiene una disciplina specifica dell'istituto di cui all'art. 69, comma 6, del r.d. n. 2440 del 1923 - può essere fatta valere anche nel corso del giudizio, avente ad oggetto l'impugnazione del silenzio-rifiuto sulla richiesta del rimborso medesimo, a condizione, però, che sia adottato un formale provvedimento di sospensione; tale atto deve essere dotato dei requisiti prescritti dalla legge,

compresa un'adeguata motivazione in ordine al fumus boni iuris della vantata ragione di credito da parte dell'Amministrazione, e portato a legale conoscenza dell'interessato, per garantirgli ogni tutela giurisdizionale. (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso dell'Ufficio, secondo cui la sospensione del pagamento poteva essere rilevata anche attraverso una mera eccezione di sospensione sollevabile nel corso del processo, essendo, invece, necessarie la deduzione e la prova dell'avvenuta adozione da parte dell'Amministrazione, di un siffatto provvedimento);

che, di conseguenza, appare evidente che non è ammissibile agire, non solo in via riconvenzionale per far valere la sospensione, ma neppure, come ha fatto la Agenzia, in via di mera eccezione riconvenzionale, ossia come mezzo per paralizzare la pretesa avversaria, atteso che la legge impone la adozione di uno specifico provvedimento col quale venga adottata la sospensione medesima, provvedimento che, oltretutto, deve essere preventivamente notificato al contribuente, senza tacere che, ove anche, per assurdo, fosse ammissibile tale pretesa, la stessa, all'evidenza, sarebbe del tutto carente di motivazione;

che, peraltro, la adesione dell'Ufficio alle pretese di rimborso della ricorrente esime questa Commissione dall'esame della fondatezza della stessa pretesa;

che, tuttavia, come si ricava dalla motivazione sopra riportata, la soccombenza virtuale della resistente appare conclamata sotto plurimi profili, sia dal punto di vista della correttezza delle norme invocate, sia dal punto di vista processuale, in

ritiramento al mezzo utilizzato per far valere il  
fermo (eccezione riconvenzionale, anzichè autonomo  
provvedimento ad hoc) e, infine, sulla scorta della  
adesione alle tesi aversarie della stessa Ammini-  
strazione, anche sotto il profilo della infondatezza  
nel merito del rifiuto opposto;

che, di conseguenza, dichiarata la cessazione della  
materia del contendere, in applicazione della soc-  
combenza virtuale, la resistente deve essere condan-  
nata a rifondere alla ricorrente le spese di lite  
che si liquidano in complessivi €  
sulla  
scorta di un valore della lite di €

della difficoltà media della natura delle questioni  
dedotte, secondo i seguenti parametri:

Fase di studio della controversia: € 2.430,00

Fase introduttiva del giudizio: € 1.145,00

Fase istr. e/o tratt. € 1.350,00

Fase decisionale: € 3.970,00

Spese generali (15% sul compenso) € 1.334,25

Cassa Avvocati (4%) € 409,17

oltre IVA, se dovuta, tassa di registro e altri even-  
tuali accessori e/o oneri di legge;

che, peraltro, parte ricorrente chiede anche la con-  
danna della resistente al risarcimento del danno da  
lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 1° cpc  
richiamato espressamente dall'art. 15, comma 2 bis,  
d.lgs. 546, oltre a invocare la condanna ai sensi  
del 3° comma dell'art. 96 cpc;

che la prima pretesa non può essere accolta;


che, infatti, come è noto, (Cass. civ. n. 21798/2015)  
la domanda di risarcimento del danni ex art. 96 comma  
1° c.p.c. può trovare accoglimento solo se la parte  
istante abbia, almeno, allegato gli elementi di  
fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa,

del danno lamentato, cosa che, nella fattispecie, non si è verificata;

che, tuttavia, diverso discorso deve farsi, invece, quanto all'ultimo comma dell'art. 96 cpc;

che, invero, (cfr. Cass. SU 16601/2017) nell'attuale ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché è implicita nel sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, con la conseguenza per cui, la norma in questione (art. 96 comma 3° cpc) attribuendo al Giudice la facoltà di condannare la parte che abbia agito o resistito con malafede e/o colpa grave a una sanzione pecuniaria da liquidare al danneggiato, anche a prescindere da qualunque prova sul danno, appare pienamente conforme ai principi dell'ordinamento medesimo anche alla luce del principio di rafforzamento della garanzia sul procedimento posto dall'art. 24 della Costituzione;

che, peraltro, (cfr. Cass. 27623/2017, Cass. ) la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., commi 1 e 2, e con queste cumulabile, volta - con finalità deflative del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di





"abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente;

che, nel caso di specie, la condotta di abuso del processo emerge per tabulas, sol che si consideri come, a seguito del mancato impiego della doverosa diligenza e accuratezza nell'opporre, dapprima, il silenzio rifiuto senza adozione di alcun provvedimento formale e, successivamente, nel redigere le controdeduzioni invocando una norma non più applicabile, pacificamente, sin dal 2015 (cfr. Dlgs 158/2015);

che, pertanto, tale comportamento integra la fattispecie sanzionata dall'art. 96, non potendosi dubitare come sia caratterizzato da colpa grave resistere in giudizio con la consapevolezza (anche sotto il profilo che la normativa vigente non poteva essere ignorata) dell'infondatezza della propria pretesa o difesa, cioè abusando del diritto d'azione, o per spirito di emulazione o per fini dilatori, oppure per la mancanza di quel minimo di diligenza per valutare le conseguenze dei propri atti;

che, peraltro, come sopra si è accennato, la colpa grave della resistente pervade l'intero l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso (dal silenzio rifiuto opposto, alle controdeduzioni depositate) con l'ulteriore conseguenza per cui è meritevole di sanzione ex sé, a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, non potendosi negare che la opposizione manifestata (nelle sue due forme del silenzio rifiuto e della resistenza in giudizio) è contraria al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, oltre che essere manifestamente priva di consistenza giuridica;



che, in ordine alla quantificazione della sanzione, pare equa la somma di €10000,00, determinata in via equitativa avuto riguardo e in relazione all'importo liquidato per le spese, da assumersi quale parametro di riferimento (Cass. 9912/2018; Cass. 14 ottobre 2016 n. 20732);

trattandosi di debito di valuta, decorreranno "ex lege" gli interessi legali di mora dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo effettivo, atteso che del debito (determinato d'ufficio) posto a suo carico, parte soccombente ne viene a conoscenza solo dopo la pubblicazione, di talché, prima di tale data, non è configurabile alcuna mora debendi;

P.Q.M.

LA COMMISSIONE

dato atto della adesione di parte resistente al merito del ricorso proposto dalla ricorrente, dichiarata cessata la materia del contendere fra le parti e, per l'effetto,


condanna

la Amministrazione resistente a rimborsare alla ricorrente l'importo di € (oltre interessi come per legge) quale maggiore imposta di registro versata in relazione all'atto di cessione di ramo d'azienda stipulato l'1/12/2010 e registrato all'Agenzia delle Entrate n. 2010/1T/75419;

dato

atto e accertata la soccombenza virtuale della resistente,

condanna



(Dott. Benedetto Macca)

Il Presidente Estensore

Brescia 13 marzo 2019

condanna  
la medesima Amministrazione resistente a versare  
alla ricorrente, a titolo di sanzione pecuniaria ex  
art. 96, ultimo comma, cpc e art. 15, comma 2 bis,  
d.lgs. 546, la somma di €10000,00 con gli interessi  
legati dalla data della pubblicazione della presente  
sentenza sino al saldo effettivo;

2 bis, d.lgs. 546,  
visti gli articoli 96, ultimo comma, cpc e 15, comma  
tuali accessori e/o oneri di legge;  
oltre IVA, se dovuta, tassa di registro e altri even-  
e difendersi che liquida in complessivi €  
corrente le spese di lite sostenute per costituirsi  
la resistente Amministrazione a rifondere alla ri-